

Métropole télévision SA e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Decisioni di associazioni di imprese — Accordi tra imprese —
Decisione di esenzione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 11 luglio 1996 II - 652

Massime della sentenza

1. *Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che esenta ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato le norme statutarie di un'associazione professionale di enti radiotelevisivi — Ricorso di un'emittente televisiva concorrente esclusa dai vantaggi derivanti dall'appartenenza all'associazione — Ricevibilità*
(Trattato CEE, art. 173; regolamento n. 17, art. 19, n. 3)
2. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione — Presupposti — Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza — Presupposti per l'adesione ad un'associazione professionale di enti radiotelevisivi — Esame preventivo del carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un'applicazione uniforme e non discriminatoria per tutti i candidati — Doveri della Commissione — Esenzione fondata soltanto sull'assolvimento di una missione particolare d'interesse pubblico — Inammissibilità*
(Trattato CEE, artt. 85, n. 3, lett. a), e 90, n. 2]

1. Una decisione della Commissione che esenti, ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, le norme statutarie di un'associazione professionale di enti radiotelevisivi, nella parte in cui essa permette di escludere una società televisiva concorrente di siffatta associazione e del complesso dei suoi membri all'interno del mercato comune dai vantaggi concorrenziali derivanti dall'appartenenza all'associazione, pregiudica la detta società nella sua posizione concorrenziale. Quest'ultima deve perciò essere qualificata come terzo interessato ai sensi dell'art. 19, n. 3, prima frase, del regolamento n. 17 e avere il diritto di essere ammessa dalla Commissione a partecipare al procedimento d'adozione della decisione. Con questo stesso status, essa deve essere considerata come individualmente interessata dalla decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

A tal riguardo, poco importa che la società si sia limitata ad assistere allo svolgimento dell'audizione organizzata dalla Commissione senza prendere una posizione specifica o anche che non si sia avvalsa dei diritti procedurali accordatili dall'art. 19, n. 3. Da un lato, infatti, il diritto procedurale previsto dal detto articolo non è soggetto ad alcuna condizione inerente alle modalità di esercizio. Dall'altro, subordinare l'interesse ad agire dei terzi qualificati che beneficiano di diritti procedurali nel corso di un procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento equivarrebbe ad introdurre un elemento di ricevibilità aggiuntivo, in forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio, che non è previsto dall'art. 173 del Trattato.

La decisione controversa riguarda del resto direttamente la società di cui trattasi

poiché esiste un nesso di causalità diretta tra la decisione, che non richiede nessun atto di applicazione, e la lesione della posizione concorrenziale della società.

2. L'emanazione da parte della Commissione di una decisione individuale d'esenzione, ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato presuppone che l'accordo o la decisione di associazione di imprese soddisfi cumulativamente le quattro condizioni enunciate da tale disposizione. È sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché l'esenzione debba essere negata. Per valutare, più in particolare, se le restrizioni della concorrenza che risultano dalle norme d'adesione ad un'organizzazione professionale di enti radiotelevisivi che offrono vantaggi concorrenziali ai suoi membri siano indispensabili ai sensi della disposizione citata, la Commissione deve anzitutto esaminare se tali norme abbiano un carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un'applicazione uniforme e non discriminatoria riguardo a tutti i membri attivi potenziali. Infatti, la valutazione corretta dell'indispensabilità delle restrizioni di cui trattasi può effettuarsi solo se ricorra tale presupposto.

Nello stesso contesto, la Commissione non può ammettere come criterio per la concessione dell'esenzione, senza altra motivazione, la sola attuazione di una specifica missione d'interesse pubblico definita, in sostanza, con riferimento alla missione di gestione di servizi d'interesse economico generale prevista dall'art. 90,

n. 2, del Trattato, in quanto tale disposizione non è applicabile. Infatti, la Commissione può certamente basarsi, nell'ambito di una valutazione globale, su considerazioni inerenti al perseguimento dell'interesse pubblico al fine di conce-

dere un'esenzione in forza dell'art. 85, n. 3, del Trattato, tuttavia essa deve dimostrare che tali considerazioni rendono necessaria l'esistenza delle restrizioni della concorrenza che le norme dell'associazione comportano.